

REDDITO IMPRESA E IRAP

Utile netto da iscrizione al fair value dei derivati e determinazione Ace

di **Fabio Landuzzi**

Con il **ritorno dell'Ace**, per via della soppressione della mai nata “mini Ires”, ritornano anche i temi talora controversi che riguardano **il suo conteggio**, in modo particolare in presenza di operazioni particolari o di **poste di bilancio** che non ricevono da parte del Legislatore una specifica disciplina ad esse dedicata.

È questo il caso dei riflessi sulla base di computo Ace della **iscrizione al fair value dei derivati di negoziazione** (ossia, i derivati “non di copertura”, nella prassi spesso indicati come “speculativi”, per il semplice fatto di non essere iscritti in bilancio con le modalità di copertura) e dei derivati di “**copertura di fair value**” (c.d. “**fair value hedge**”).

Con riferimento a tali operazioni, il [n. 11-bis, comma 1, dell'articolo 2426 cod. civ.](#), per i soggetti **Oic Adopter**, dispone che gli **utili imputati al conto economico**, e rivenienti appunto dalla **iscrizione al fair value di derivati di negoziazione** (ossia, derivati non di copertura), **non sono distribuibili**; non lo sono neppure, con riguardo alla valutazione dei **derivati di “fair value hedge”**, gli **utili che eccedono** l'importo che compensa la **variazione negativa del fair value dell'elemento coperto**.

La *ratio* della non distribuibilità di tali utili è evidente, ed è connessa al fatto che trattasi di **poste meramente valutative**, come tali **non corrispondenti ad utili realizzati**.

Ai fini Ace, la norma di riferimento è la [lett. a\), comma 8, dell'articolo 5 D.M. 03.08.2017](#), la quale prescrive che **non assumono rilevanza** come variazioni in aumento della base Ace le **riserve formate con utili “derivanti dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati”**.

La Relazione di accompagnamento al DM chiarisce che tale previsione trova ragione d'essere nel coordinamento con le disposizioni riferite al **D.Lgs. 139/2015** e quindi alle “nuove” modalità di **rilevazione in bilancio dei derivati** per i soggetti *Oic Adopter*.

Infatti, si osserva che gli utili che derivano dalla iscrizione al *fair value* dei derivati di negoziazione sono frutto, appunto, di **fenomeni valutativi**, così che tali impatti devono essere **neutralizzati ai fini Ace**; questa soluzione vale non solo per i soggetti *Oic*, bensì **anche per i soggetti las Adopter**, al fine di assicurare effetti analoghi nell'applicazione dell'agevolazione per società che utilizzano un quadro normativo contabile di riferimento differente (appunto,

Oic oppure Ias / Ifrs).

Il **punto controverso**, rispetto al quale **Abi** ha presentato un'istanza di consulenza **giuridica** all'Amministrazione Finanziaria, riguardava le modalità di **computo di tali utili** derivanti dalla iscrizione al **fair value dei derivati non di copertura**, e di quelli di "**fair value hedge**", ed in particolare se tali utili dovessero essere **calcolati per massa**, come **eccedenza netta dei plusvalori** rispetto ai minusvalori di **tutto il portafoglio dei derivati** di tale tipologia iscritti in bilancio, oppure se tale importo da sterilizzare dovesse essere determinato secondo **un approccio "lordista"**, ossia assumendo **solo gli utili da fair value**, senza alcun effetto compensativo con le perdite da *fair value*.

La questione non è affatto nuova, e né trova una soluzione esplicita nella norma di riferimento; **l'Amministrazione Finanziaria**, quindi, con **risposta alla consulenza giuridica n. 956-55/2018** ha chiarito che, nel presupposto che la riserva di utili di cui si tratta accolga, secondo una corretta contabilizzazione, gli **utili "netti"**, ossia la **differenza positiva dei plusvalori da fair value rispetto ai minusvalori**, riferiti all'**intero portafoglio di derivati non di copertura**, o di derivati da copertura di *fair value*, **ai fini Ace** potrà farsi **riferimento a tale valore netto** ai fini della **irrilevanza rispetto alla determinazione della variazione in aumento** di cui alla [lett. b\), comma 2, dell'articolo 5 D.M. 03.08.2017](#).

Tale soluzione, viene infine precisato, vale **sia per i soggetti Oic che per i soggetti Ias Adopter**.

Master di specializzazione

**BILANCIO D'ESERCIZIO E PRINCIPI
CONTABILI NAZIONALI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)